

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	100,00	25.905,00
Capitano	144,50	96,33	24.955,15
Tenente	139,00	92,67	24.005,30
Sottotenente	133,25	88,83	23.012,28
Maresciallo Aiutante s.UPS «Luogotenente»/Maresciallo Aiutante Luogotenente	139,00	92,67	24.005,30
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	90,33	23.400,85
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante	133,00	88,67	22.969,10
Maresciallo capo	128,00	85,33	22.105,60
Maresciallo ordinario	124,00	82,67	21.414,80
Maresciallo	120,75	80,50	20.853,53
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	122,50	81,67	21.155,75
Brigadiere capo	120,25	80,17	20.767,18
Brigadiere	116,25	77,50	20.076,38
Vice Brigadiere	112,25	74,83	19.385,58
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	75,67	19.601,45
Appuntato scelto	111,50	74,33	19.256,05
Appuntato	108,00	72,00	18.651,60
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	104,50	69,67	18.047,15
Carabiniere/Finanziere	101,25	67,50	17.485,88

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.»

Per il testo dell'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 si vedano le note all'articolo 2.

Per il testo dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 si vedano le note all'articolo 2.

Per la legge 29 aprile 1976 n. 177 si vedano le note all'articolo 2.

Per il testo dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, 29 maggio 2017, n. 95 si vedano le note all'articolo 2.

